SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 giugno 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 31 maggio 2012.

Dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi al rilascio, alla sig.ra Nora Celina Acuna Fontes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A06660)*

DECRETO 31 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Quirino D'Angelo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. *(12A06661)*

DECRETO 31 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Francesco Antonio Barba, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06662)*

DECRETO 31 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Vincenzo Visone, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06663)*

DECRETO 31 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giulia Spinato, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A06664)*

DECRETO 31 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Diego Di Paolantonio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06665)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grillone Caterina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06666)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mantovani Paola, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06667)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Martino Giacomo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06668)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Covallero Sara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06669)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Amara Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06670)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lalanne Natascia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06671)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Ferrucci Massimo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06672)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Gelli Christian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06673)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sicari Samantha, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06674)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Romby Federich, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06675)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Andrea Sacchetti, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06676)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia D'Orazio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06677)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Cristiano Ronchini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06678)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Cristina Perella, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06679)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Nolè, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06680)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosa Alba Iliana Manella, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06681)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Daniele Giannangeli, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06682)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Piero Antonio Cau, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06683)*

DECRETO 4 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Lippiello, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A06684)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 12 giugno 2012.

Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 29 luglio 2011. (Prot. n. 159). *(12A06786)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012.

Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa - Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 4023).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio (GR);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, così come integrata dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 che, al fine di accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, autorizzava il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, ad indire apposita conferenza di servizi istruttoria al fine di acquisire tutte le indicazioni occorrenti per l'eventuale miglioramento del progetto inerente alla rimozione ed al recupero della nave così come proposto dalla Costa Crociere s.p.a., nonché successiva conferenza di servizi decisoria per la definitiva approvazione del progetto di rimozione e recupero della nave;

Tenuto conto degli esiti delle sedute della conferenza di servizi istruttoria tenutasi, presso il Dipartimento della protezione civile, in data 3 e 10 maggio 2012, alla presenza delle amministrazioni interessate dall'emergenza in atto;

Viste le risultanze della conferenza decisoria convocata in data 15 maggio 2012;

Considerata la necessità di istituire un Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, con il compito di verificare la corretta esecuzione del progetto e delle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria del 15 maggio 2012;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono approvate le operazioni di cui al progetto di massima di rimozione e recupero della nave da crociera Costa – Concordia proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012. Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato progetto di rimozione e recupero sono interamente a carico della medesima Società.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e delle eventuali e successive prescrizioni che dovessero pervenire dalle Autorità competenti, il Commissario delegato istituisce, con apposita decretazione, un Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, che preveda la partecipazione di un rappresentante della regione Toscana, con funzioni di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ARPAT, della Provincia di Grosseto, del comune dell'Isola del Giglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto, del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità.

2. Per la partecipazione all'Osservatorio di cui al comma 1, non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

3. Gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1, sono integralmente a carico della Costa Crociere S.p.A

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, provvede a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, all'articolo 6, comma 1, lettera *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A06829

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni, relativi all'emissione del 15 maggio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 37626 dell'8 maggio 2012, che ha disposto per il 15 maggio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 37626 dell'8 maggio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 92 giorni è risultato pari allo 0,865%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,779.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,374% e all'1,855%.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06808

DECRETO 17 maggio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364, giorni relativi all'emissione del 15 maggio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 37629 dell'8 maggio 2012, che ha disposto per il 15 maggio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 37629 dell'8 maggio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari al 2,340%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,689.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,847% e al 3,333%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06809

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2012.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca. (Decreto n. 233/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 – modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei Laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n.19/Ric. del 23 gennaio;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate nelle sedute del 21 marzo e del 18 aprile 2012 dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 2277 del 16 maggio 2012 con la quale si propone l'ammissione della domanda di inserimento valutata nelle sedute suindicate;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

CAMPANIA

ProdAl S.C. a r.l.

P.I 04381360652

Via Ponte Don Melillo c/o Università degli Studi di Salerno-84084 Fisciano (SA)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

ING-IND/25 Impianti Chimici

CHIM/01 Chimica Analitica

AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari

Punto di primo contatto

Tel.	089969438	E-mail	m.montesano@prodalricerche.it
Fax	089964168	Sito Internet:	www.prodalricerche.it

LA SEMIORTO SEMENTI S.r.l.

P.I 02274210653

Via Vecchia Lavorate, 81-85 - 84087 Sarno (SA)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie

Punto di primo contatto

Tel.	081950428	E-mail	info@semiorto.com
Fax	081950688	Sito Internet:	www.semiorto.com

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GEOTECHNOS S.r.l.

P.I 01111790323

Via Del Follatoio, 12-34148 Trieste

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

71.12.4 Cartografia e aerofotogrammetria

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione

26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

Punto di primo contatto

Tel.	0409896802	E-mail	roberta.pantucci@geotechnos.eu
Fax	0408992285	Sito Internet:	www.geotechnos.eu

LOMBARDIA

BTO S.r.l.

P.I 02052030182

Via Durini, 5 - 20122 Milano

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

7.32.0A Ricerca sperimentale: Economia

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Punto di primo contatto

Tel.	0236706600	E-mail	amministrazione@btoricerche.it
Fax	0236706601	Sito Internet:	www.btoricerche.it

E.S.T. S.r.l.
P.I 01679870160
Via Marconi, 14-24050 Grassobbio (BG)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
73.10.04 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica
74.20.3 Servizi di ingegneria integrata
74.8 Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriale n.c.a.
Punto di primo contatto
Tel. 035335638 E-mail est@estambiente.it
Fax 035335630 Sito Internet: www.estambiente.it

PUGLIA
CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE (CCA) S.r.l.
P.I 06514190724
Strada Vicinale Milano, Km 1,600 - 70023 Gioia del Colle (BA)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Punto di primo contatto
Tel. 0803480315 E-mail antonio.ferrante@ansaldoboiler.it
Fax 080340300 Sito Internet: www.ccaenergyinnovation.com

DAISY-NET S.C.A R.L.
P.I 06770010723
Via Orabona, 4 c/o Dipartimento di Informatica-70126 Bari
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
M72.19.09
J62.02.00
Punto di primo contatto
Tel. 0809675188 E-mail domenica.petruzzi@daisy-net.com
Fax 0809675190 Sito Internet: www.daisy-net.com

SER & PRACTICES S.r.l.
P.I 06526430720
Via Orabona, 4 c/o Dipartimento di Informatica-70126 Bari
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
J62.01.00
Punto di primo contatto
Tel. 0805442300 E-mail danilo.caivano@serandpractices.com
Fax 0805442536 Sito Internet: www.serandpractices.com

VENETO
BMR GENOMICS S.r.l.
P.I 03888370289
Via Redipuglia, 21/A-35131 Padova
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia
Punto di primo contatto
Tel. 0490995752 E-mail amministrazione@bmr-genomics.it
Fax 0497969255 Sito Internet: www.bmr-genomics.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: FIDORA

12A06504

DECRETO 23 maggio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Messina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l' «Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 25 giugno 1998 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Ancona, Catanzaro e Messina;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall' «Istituto italiano di psicoterapia relazionale», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Siena;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 28 gennaio 2004 di revoca della sede periferica di Catanzaro;

Visto il decreto in data 1° marzo 2004 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Messina da Via C.D. Gallo, 2 a Viale Regina Elena, 239;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

L' «Istituto italiano di psicoterapia relazionale» abilitato con decreto in data 25 giugno 1998 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Ancona, Catanzaro e Messina, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Messina da Via C.D. Gallo, 2 a Viale Regina Elena, 239.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il capo del Dipartimento: LIBERALI

12A06502

DECRETO 23 maggio 2012.

Abilitazione all'«Istituto di psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale l' «Istituto di psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - Via Mannelli, 139 -, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l' «Istituto di psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze - Via Mannelli, 139 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento .

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il capo del Dipartimento: LIBERALI

12A06503

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «COMDATA SPA». (Decreto n. 65875).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto interministeriale n. 60986, del 28 luglio 2011, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 1° marzo 2011, in favore di un numero massimo di 29 unità lavorative, della società Comdata S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Ivrea (TO) - 8 lavoratori;

Milano (MI) - 15 lavoratori,

La Spezia (SP) - 6 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 4 luglio 2011, relativo alla società Comdata S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (2 gennaio 2012), Liguria (presente in sede di accordo) e Lombardia (21 luglio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Comdata S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Comdata S.p.a.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 novembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori della società Comdata S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Ivrea (TO) – 6 lavoratori;

Milano (MI) – 12 lavoratori,

La Spezia (SP) – 5 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 162.925,10.

Matricola INPS: 8140016688

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 162.925,10, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A06685

DECRETO 9 maggio 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «PRIMA SRL». (Decreto n. 65874).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 53251, del 12 luglio 2010, con cui è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 febbraio 2010, per il periodo dal 18 gennaio 2010 al 17 gennaio 2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, della società Prima S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Taranto (TA) – 1 lavoratore;

Genova (GE) – 6 lavoratori.

Visto il decreto n. 64114, del 1° febbraio 2012, con cui è stata autorizzata la proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 marzo 2011, per il periodo dal 18 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, della società Prima S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Taranto (TA) – 1 lavoratore;

Genova (GE) – 6 lavoratori.

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 11 luglio 2011, relativo alla società Prima S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Liguria (3 agosto 2011) Puglia (2 dicembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Prima S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista le istanze di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Prima S.r.l.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori, della società Prima S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Genova (GE) – 5 lavoratori;

Taranto (TA) – 1 lavoratore;

di cui n. 2 lavoratori saranno collocati in CIG a zero ore senza rotazione e n. 4 lavoratori saranno posti in CIG a rotazione, con rotazione massima del 65% dell'orario contrattuale.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 38.426,96.

Matricola INPS: 7802045822

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 38.426,96, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A06686

DECRETO 29 maggio 2012.

Costituzione della commissione provinciale C.I.G., settore industria, dell' INPS di Fermo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975 n° 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai Direttori degli Uffici Regionali del lavoro e della Massima Occupazione;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n° 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro;

Vista la nota dell'INPS - Direzione Provinciale di Fermo del 9 marzo 2012 con cui chiedeva la costituzione della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni settore Industria.

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del predetto organo collegiale;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori da nominare quali membri della suddetta Commissione devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale Rapporti di Lavoro - Divisione III, n° 14/95 prot. n° 12035/95 PG dell'il. gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9/5/1994 n° 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20/5/1975 n° 164;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, prot. n° 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n° 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, n° 39/92, prot. n° 4/3PS/15590 del 19/3/1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n° 639/70 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Esperita l'istruttoria relativa alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali nel territorio della provincia di Fermo;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Fermo, la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o un suo delegato Presidente

Rappresentanti dei lavoratori:

Tarquini Frediana membro effettivo

Francia Piero membro supplente

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Tosi Giuseppe membro effettivo

Carelli Giuseppe membro supplente

Rappresentanti dell'INPS - Sede Provinciale con voto consultivo:

Pistolesi Giuseppe membro effettivo

Bordoni Michela membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 29 maggio 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A06497

DECRETO 29 maggio 2012.

Costituzione della commissione provinciale C.I.G., settore Edilizia ed Affini, dell'INPS di Fermo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6/8/1975 n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ai Direttori degli Uffici Regionali del lavoro e della Massima Occupazione;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n° 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro;

Vista la nota dell'INPS della Direzione Provinciale di Fermo del 9 marzo 2012 con cui si chiedeva la costituzione della commissione per Cassa Integrazioni Guadagni settore Edilizia ed Affini;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del predetto organo collegiale;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori da nominare quali membri della suddetta Commissione devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale Rapporti di Lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n° 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9/5/1994 n° 608, art.4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa Integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, prot. n° 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Esperita l'istruttoria relativa alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali nel territorio della Provincia di Fermo;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore Edilizia ed Affini, presso la sede I.N.P.S. di Fermo, è così composta:

Direttore dell'INPS - Sede Provinciale - Presidente
Bordoni Michela membro supplente

Rappresentanti della Direzione Territoriale del Lavoro

Natali Giuseppina membro effettivo

Infricciolo Claudio membro supplente

Rappresentanti dei lavoratori:

Spiro Prebibaj membro effettivo

Signorile Davide membro effettivo

De Grazia Alessandro membro supplente

Rappresentanti dei datori di lavoro

Tosi Giuseppe membro effettivo

Pietroni Umberto membro supplente

Tappatà Paolo membro effettivo

Angelozzi Marta membro supplente

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art.1, durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 29 maggio 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A06498

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2012.

Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'articolo 11 del D.P.R. n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano» della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari del 24 febbraio 2011, prot. 3215, relativa all'individuazione dei responsabili di selezione ai fini dell'omologazione di alcuni cloni;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato Nazionale per la Classificazione delle Varietà di Viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nella seduta del 21 dicembre 2011 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

Il registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 22 aprile 2011 viene integrato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Dorona B., codice varietà 460;

Gruaja N., codice varietà 461;

Malvasia moscata B., codice varietà 462.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

008 - Albarola B., clone I - CVT Kihlgren;

009 - Aleatico N., clone I - AL-FI.PI-1;

266 - Aglianico del Vulture N., clone Ampelos I - VCP - VL 5;

022 - Barsaglina N., clone I - BARSA-FI.PI-1;

049 - Canaiolo Nero N., clone I - CCL-2000/11;

058 - Catarratto Bianco Comune B., clone I - VFP 31;

101 - Grillo B., cloni I - VFP 91, I - VFP 92 e I - VFP 93;

360 - Lambrusco Oliva N., clone I - Ampelos DGV 3;

153 - Moscato bianco B., cloni I - MM-CDO-5 e I - MM-CDO-13;

160 - Nebbiolo N., clone I - CVT C2;

194 - Pinot grigio Gr., clone I - Ampelos VCP 4;

218 - Sangiovese N., cloni I - AGRI-100, I - AGRI-200, I - CHI 8, I - CHI 10, I - CHI 13, I - CCL-2000/9, I - CCL-2000/10, I - FUTURO-352, I - FUTURO-398 e I - SG-CDO-8;

238 - Traminer aromatico Rs., clone I - Ampelos VCP 6;

242 - Trebbiano Romagnolo B., cloni I - Ampelos DGV 4 e I - Ampelos DGV 6;

258 - Vermentino B., cloni I - VR-CDO-2 e I - VR-CDO-5.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, i seguenti cloni già iscritti, sono da considerare costituiti esclusivamente dalla Regione Siciliana:

010 - Alicante N., clone I-Regione Sicilia 7;

046 - Calabrese N., clone I-Regione Sicilia 84;

055 - Carricante B., clone I-Regione Sicilia 2;

058 - Catarratto bianco B., clone I-Regione Sicilia 60;

094 - Grecanico dorato B., clone I-Regione Sicilia 94;

101 - Grillo B., clone I-Regione Sicilia 297;

153 - Moscato bianco B., clone I- Regione Sicilia 247;

164 - Nerello cappuccio N., clone I-Regione Sicilia 13;

165 - Nerello mascalese N., clone I-Regione Sicilia 121.

Alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Black Magic N., codice varietà 729;

Sugrafourteen Rs., codice varietà 730;

Sugrathirtyfive B., codice varietà 731.

Alla sezione VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra, i seguenti nuovi proponenti:

TOS.CO.VIT Associazione Toscana Costitutori Viticoli, San Piero a Grado PI.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I e sezione II, nonché le sezioni VI ed VIII de medesimo allegato, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 357

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
266	**AGLIANICO DEL VULTURE N.**	001	I – VCR 11	1997	2		
		002	I – VCR 14	1997	2		
		003	I - UNIMI-VITIS-AGV VV401	2006	33/58		
		004	I - UNIMI-VITIS-AGV VV404	2006	33/58		
		005	I - Ampelos VCP - VL 5	2012	68/69/60		
008	**ALBAROLA B.**	001	I - CVT 3	2002	12	(26) BIANCHETTA GENOVESE B.	
		002	I - CVT 14	2008	12		
		003	I - CVT 17	2008	12		
		004	I - CVT Kihlgren	2012	12		
009	**ALEATICO N.**	001	I - AL - PA - 1	2006	15/9		
		002	I - VCR 438	2009	2		
		003	I - ARSIAL-CRA 489	2009	1/63/72		
		004	I - AL - VAL - 1	2010	81/82		
		005	I - CRA VIC BC SF3	2011	82/60		
		006	I - AL-FI.PI-1	2012	87/9/15/37		
010	**ALICANTE N.**	001	I - 1 ISV - ICA PG	2002	1/26/46	(51) CANNONAU, (236) TOCAI ROSSO N., CANNONAO, GARNACHA TINTA, GRANACCIA, GRENACHE, GUARNACCIA, GAMAY*	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
		002	I - Regione Sicilia 7	2011	84		
022	**BARSAGLINA N.**	001	I - BARSA-FI.PI-1	2012	87/9/15/37	MASSARETTA	
046	**CALABRESE N.**	001	I - AM 39	1987	19/20	NERO D'AVOLA	
		002	I - AM 28	1990	19/20/22		
		003	I - Ampelos VCP 2	2009	60/68		
		004	I - Regione Sicilia 84	2011	84		
049	**CANAIOLO NERO N.**	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2		
		002	I - NIPOZZANO 8	1976	9		
		003	I - MUGELLO 30	1980	9		
		004	I - CAN-N-6	1978	15		
		005	I - FEDIT 23 – CH	1990	3		
		006	I - FEDIT 24 – CH	1990	42		
		007	I - FEDIT 25 – CH	1990	3		
		008	I - VCR 10	2003	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		009	I - VCR 109	2007	2		
		010	I - CRA VIC BC SF4	2011	82/60		
		011	I - CCL - 2000/11	2012	30/87/9/15/37		
055	**CARRICANTE B.**	001	I - CR 7	1987	19/20		
		002	I - Regione Sicilia 2	2011	84		
058	**CATARRATTO BIANCO COMUNE B.**	001	I - CS 1	1987	19/20	CATARRATTO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 7	2006	2		
		003	I - VCR 8	2006	2		
		004	I - Regione Sicilia 60	2011	84		
		005	I - VFP 31	2012	4		
460	**DORONA B.**						
094	**GRECANICO DORATO B.**	001	I - VCR 13	2002	2		
		002	I - Regione Sicilia 94	2011	84		
101	**GRILLO B.**	001	I - Regione Sicilia 297	2011	84		
		002	I - VFP 91	2012	4		
		003	I - VFP 92	2012	4		
		004	I - VFP 93	2012	4		
461	**GRUAJA N.**						
360	**LAMBRUSCO OLIVA N.**	001	I - Ampelos DGV 3	2012	65/78/60		
462	**MALVASIA MOSCATA B.**						
153	**MOSCATO BIANCO B.**	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MUSCAT BLANC A PETIT GRAIN,	* Ai soli fini della designazione
		002	I - FEDIT 6 C.S.G.	1969	3	MUSCAT DE CHAMBAVE,	** Ai soli fini della designazione, per
		003	I - CN 4	1980	12	MOSCATO*, MOSCATELLO*,	l'esportazione o la spedizione verso altri Stati
		004	I - MB 25 Bis	1990	19/20/22	MOSCATELLONE*, MUSCAT**,	membri.
		005	I - CVT CN 16	1990	12	MUSKATELLER**,	***Ai soli fini della designazione dei vini DO e
		006	I - CVT AT 57	1990	12	MOSCATO REALE***	IGT della Regione Puglia
		007	I - AL-MOS-30	1988	24	GELBER MUSKATELLER	
		008	I - VCR 3	1995	2		
		009	I - ISV 5	1999	1		
		010	I - CVT 190	2006	12		
		011	I - MartiniRossi CVT G3	2006	12		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		012	I - MartiniRossi CVT G9	2006	12		
		013	I - VCR 221	2009	2		
		014	I - UBA-RA MO 16	2009	47/11/73/74		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 135	2009	23/1		
		016	I - VCR 315	2010	2		
		017	I - Regione Sicilia 247	2011	84		
		018	I - MM-CDO-5	2012	50/87/9/15/37		
		019	I - MM-CDO-13	2012	50/87/9/15/37		
160	**NEBBIOLO N.**	001	I - RAUSCEDO 3 (Michet)	1969	2	SPANNA, CHIAVENNASCA, PRUNENT*	* Ai solo fini della designazione dei vini per la D.O.C. Valli Ossolane, provenienti da uve raccolte nella provincia di Verbania Cusio Ossola
		002	I - RAUSCEDO 6 (Chiavennasca)	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 1 (Lampia)	1969	2		
		004	I - CN 36	1980	12		
		005	I - CN 111	1980	12		
		006	I - CVT CN 142	1990	12		
		007	I - CVT CN 230	1990	12		
		010	I - CVT 63 (Michet)	2001	12		
		011	I - CVT 66 (Michet)	2001	12		
		012	I - CVT 71 (Michet)	2001	12		
		013	I - CVT 308 (Picotener)	2001	12		
		014	I - CVT 415 (Picotener)	2001	12		
		015	I - CVT 423 (Picotener)	2001	12		
		016	I - 12 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		017	I - 21 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		018	I - 34 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		019	I - CVT 141	2004	12		
		020	I - CVT 180	2004	12		
		021	I CVT 185	2004	12		
		022	I - CVT 4	2005	12		
		023	I - VCR 430	2007	2		
		024	I - UNIMI-VITIS NEB VV1	2009	33/58		
		025	I - UNIMI-VITIS NEB VV10	2009	33/58		
		026	I - UNIMI-VITIS NEB VV11	2009	33/58		
		027	I - VCR 270 (Chiavennasca)	2009	2		
		028	I - VCR 275 (Chiavennasca)	2009	2		
		029	I - VCR 130	2009	2		
		030	I - VCR 135	2009	2		
		031	I - VCR 139	2009	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		032	I - VCR 172	2009	2		
		033	I - VCR 178	2009	2		
		034	I - VCR 278	2011	2		
		035	I - VCR 284	2011	2		
		036	I - VCR 372	2011	2		
		037	I - VCR 373	2011	2		
		038	I - CVT C2	2012	12/76		
164	**NERELLO CAPPUCCIO N.**	001	I - Regione Sicilia 13	2011	84	NERELLO MANTELLATO	
165	**NERELLO MASCALESE N.**	001	I - NF 8	1987	19/20		
		002	I - NF 5	1990	19/20/22		
		003	I - Regione Sicilia 121	2011	84		
194	**PINOT GRIGIO G.**	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2	RULANDER*, PINOT GRIS**, PINOT***, GRAUER BURGUNDER, GRAUBURGUNDER	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri ***Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
		003	I - FEDIT 13 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F1 TOPPANI	1990	1/23		
		005	I - VCR 5	1995	2		
		006	I - SMA 505	1992	6		
		007	I SMA 514	1992	6		
		008	I - IAR 2	2005	53		
		009	I - IAR 5	2005	53		
		010	I - IAR 6	2005	53		
		011	I - ERSA FVG 150	2007	23		
		012	I - ERSA FVG 151	2007	23		
		013	I - ISMA® - AVIT 513	2011	6/86		
		014	I - CRAVIT ERSA FVG 152	2011	23/1		
		015	I - Ampelos VCP 4	2012	68/60		
218	**SANGIOVESE N.**	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2004	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2004	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2004	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2004	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2005	3/32		
		072	I - Agri 3	2006	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2006	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2006	59/60		
		075	I - VCR 207	2007	2		
		076	I - SA-PA-9	2007	15/9		
		077	I - VCR 209	2007	2		
		078	I - VCR 214	2007	2		
		079	I - VCR 218	2007	2		
		080	I - VCR 235	2007	2		
		081	I - VCR 237	2007	2		
		082	I - Agri 6	2008	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2008	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2008	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2008	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2008	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2008	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2008	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2008	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60		
		093	I - AGRI-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGRI-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		
238	**TRAMINER AROMATICO Rs.**	001	I - RAUSCEDO 1	1969	2	GEWURZTRAMINER *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
		002	I - LB 14	1981	5		
		003	I - LB 20	1981	5		
		004	I - VCR 6	1996	2		
		005	I - ISMA 916	2001	6		
		006	I - ISMA 918	2001	6		
		007	I - CRAVIT - ERSA FVG 210	2010	23/1		
		008	I - CRAVIT - ERSA FVG 212	2010	23/1		
		009	I - ISMA® - AVIT 904	2011	6/86		
		010	I - ISMA® - AVIT 920 R	2011	6/86		
		011	I - Ampelos VCP 6	2012	68/60		
242	**TREBBIANO ROMAGNOLO B.**	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2		
		002	I - TR 3 T	1976	8		
		003	I - TR 8 T	1976	8		
		004	I - TR 12 T	1976	8		
		005	I - Ampelos DGV 4	2012	65/60		
		006	I - Ampelos DGV 6	2012	65/60		
258	**VERMENTINO B.**	001	I - CAP VS 12	1991	25	(190) PIGATO, (80) FAVORITA	
		002	I - VCR 1	1994	2		
		003	I - CAP VS 3	1994	25		
		004	I - CVT 78	2002	12		
		005	I - CVT 84	2002	12		
		006	I - CAPVS 1	2002	25		
		007	I - VCR 12	2004	2		
		008	I - CVT 133	2007	12		
		009	I - CVT 134	2007	12		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		010	I - Sirena 1	2007	62/9/15/1/6		
		011	I - Marem 1	2007	62/9/15/1/6		
		012	I - Marem 3	2007	62/9/15/1/6		
		013	I - Sileno 1	2007	62/9/15/1/6		
		014	I - Sileno 3	2007	62/9/15/1/6		
		015	I - CVT 10	2010	12/76/70/34		
		016	I - CRA VIC LOR5	2011	82/60		
		015	I - CVT 10	2010	12/76/70/34		
		016	I - CRA VIC LOR5	2011	82/60		
		017	I - VR-CDO-2	2012	50/87/9/15/37		
		018	I - VR-CDO-5	2012	50/87/9/15/37		

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
729	BLACK MAGIC N.					
730	SUGRAFOURTEEN Rs.					
731	SUGRATHIRTYFIVE					

SEZIONE VI - elenco nuclei di premoltiplicazione viticola

Codice	Denominazione nucleo di premoltiplicazione	Indirizzo
1	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola "C. Naldi" c/o	CRPV - Filiera Viticola Via Tebano, 45 - 48018 FAENZA RA
2	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Marche c/o	ASSAM Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche Via dell'Industria, 1 - 60027 OSIMO STAZIONE AN
3	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Lombardia CI.VI.FRU.CE. "C. Gallini"	Via Riccagioia 27050 TORRAZZA COSTE PV
4	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola del Piemonte CE.PRE.MA.VI. c/o	Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore Produzione Agricola Corso Stati Uniti 21 - 10128 TORINO
5	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola Puglie c/o	CRSA Centro Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" Via Cisternino 281 - 70010 LOCOROTONDO BA
6	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Sicilia c/o	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo Via A. Lo Bianco, 1 - 90144 PALERMO
7	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie c/o	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura Sede tecnica di Susegana Via Casoni 13/A - 31058 SUSEGANA TV
8	Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Toscana c/o	TOS.CO.VIT Associazione Toscana Costitutori Viticoli Via Vecchia di Marina, 6 - 56122 SAN PIERO A GRADO PI
9	Nucleo Campano di Premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite di categoria base c/o	Regione Campania - SE.SI.R.CA. Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 NAPOLI

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione Coltivazioni Arboree	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI

12A06161

DECRETO 14 maggio 2012.

Aggiornamento dei metodi nazionali di riferimento per le analisi dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti analoghi.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI
DI CONCERTO CON

L'AGENZIA DELLE DOGANE

IL MINISTERO DELLA SALUTE

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, recante disposizioni su «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari» e 108 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, recante il regolamento di esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2033/1925, i quali stabiliscono che le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge sono eseguite dai laboratori incaricati con i metodi ufficiali prescritti e adottati da questo Ministero di concerto con il Ministero delle finanze, della sanità e dell'industria commercio e artigianato;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che all'art. 4 ha previsto per l'Ispettorato centrale l'attuale denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» con acronimo ICQRF, riconfermando, tra le competenze allo stesso demandate, le funzioni in materia di aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestali;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che stabilisce il numero e la denominazione dei ministeri;

Visti gli articoli 57, 63 e 68, commi 1, del citato decreto legislativo n. 300/99, in materia di istituzione delle agenzie fiscali, tra cui « l'Agenzia delle Dogane» e per quest'ultima, l'attribuzione delle competenze nonché l'individuazione delle funzioni di Direttore cui spetta la rappresentanza e la direzione dell'Agenzia delle dogane medesima;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato", entrata in vigore il 13 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali *pro tempore*, concernente a norma dell'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, relativa ad indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e successive modificazioni;

Visto decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, in attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1961 del Ministro per l'agricoltura e foreste relativo all'approvazione dei metodi di analisi per le conserve vegetali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1989 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste relativo all'approvazione della parte generale dei metodi di analisi per le conserve vegetali;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di controlli ufficiali nei mangimi e negli alimenti, che dispone all'art. 11 Capo III: «Campionamento ed analisi», che i «metodi di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie o se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, (*omissis*), o quelli accettati dalla legislazione nazionale;» e che «i metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, da opportuni criteri di precisione»;

Considerato che non esistono attualmente metodi di analisi comunitari da applicare come metodi di riferimento per il controllo della conformità merceologica dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti similari;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dei metodi nazionali di analisi per il settore dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti similari, sostituendoli con metodi conformi alle specifiche tecniche richieste da predetta normativa comunitaria;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale - Sottocommissione conserve alimentari vegetali e sciroppi, istituita e nominata con decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 1789 da ultimo modificata nella composizione con decreto ministeriale 15 febbraio 2011 ed operativa in regime di proroga ai sensi della precitata direttiva 4 agosto 2010;

Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i metodi nazionali di riferimento per il controllo della conformità merceologica dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti analoghi, riportati negli allegati A e B al presente decreto.

2. I metodi di cui agli allegati A e B sostituiscono i metodi riportati nel decreto ministeriale 3 febbraio 1989, limitatamente ai succhi di frutta e di ortaggi e prodotti analoghi ed ai parametri analitici specificati negli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogati i «metodi ufficiali di analisi per le conserve vegetali», approvati col decreto ministeriale 25 marzo 1961, limitatamente alla parte descritta nel Titolo VII.

Art. 3.

I metodi di analisi di cui al presente decreto si applicano al controllo dei prodotti nazionali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso al competente organo di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

p. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
Il direttore generale
GATTO

p. l'Agenzia delle dogane
Il direttore dell'Agenzia
PALEGGI

p. Il Ministero della salute
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Il direttore generale
BORRELLO

p. Il Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direziore generale per la politica industriale e la competitività
Il dirigente generale
BIANCHI

ALLEGATO A

Metodi nazionali di riferimento per le analisi di succhi di frutta ed ortaggi e prodotti analoghi

Si riporta di seguito l'elenco dei metodi nazionali di riferimento finalizzati alla verifica della conformità di parametri merceologici dei succhi di frutta e di ortaggi e prodotti analoghi.
Qualora riferiti al medesimo parametro, i metodi indicati in elenco sono da ritenersi equivalenti.

N.	Parametro	Metodo di riferimento
1	indice di rifrazione e residuo ottico*	IFU Analysis No. 8 UNI EN 12143
2	densità	IFU Analysis No. 1 IFU Analysis No. 1a UNI EN 1131
3	percentuale in polpa	IFU Analysis No. 60 UNI EN 12134
4	residuo secco	IFU Analysis No. 61 UNI EN 12145 Allegato B del presente decreto
5	ceneri	IFU Analysis No. 9 UNI EN 1135
6	alcalinità delle ceneri	IFU Analysis No. 10 UNI EN 12144
7	acidità titolabile	IFU Analysis No. 3 UNI EN 12147
8	acido ascorbico	IFU Analysis No. 17a UNI EN 14130
9	zuccheri	IFU Analysis No. 67 (metodo HPLC) UNI EN 12630 (metodo HPLC) IFU Analysis No. 55 (glucosio e fruttosio – metodo enzimatico) IFU Analysis No. 56 (saccarosio – metodo enzimatico) UNI EN 1140 (glucosio e fruttosio – metodo enzimatico) UNI EN 12146 (saccarosio – metodo enzimatico)
10	saccarina	UNI EN 12856
11	acesulfame K	UNI EN 12856
12	aspartame	UNI EN 12856
13	ciclammati	UNI EN 12857
14	numero o indice di formolo	IFU Analysis No. 30 UNI EN 1133
15	anidride solforosa	IFU Analysis No. 7a UNI EN 13196
16	acido sorbico e benzoico	IFU Analysis No. 63 ISO 22855

17	esteri dell'acido p-idrossibenzoico	IFU Analysis No. 63 ISO 22855
18	coloranti artificiali	IFU Analysis No. 24

*Nota: *qualora la determinazione del valore Brix sia effettuata mediante misure di densità relativa, si fa riferimento alle tabelle riportate nel metodo IFU n.8 - Determination of Soluble Solids.*

Abbreviazioni:
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione
CEN: Comitato europeo di normalizzazione
ISO: International Organization for Standardization
IFU: International Federation of Fruit Juice Producers

ALLEGATO B

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL RESIDUO SECCO O SOSTANZA SECCA NEI SUCCHI DI FRUTTA ED ORTAGGI E PRODOTTI AFFINI

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo permette di determinare il residuo secco o sostanza secca nei succhi di frutta e di ortaggi.

2. PRINCIPIO

Il residuo secco si determina per via diretta, facendo evaporare il prodotto a 70°C sotto vuoto, o a pressione atmosferica.

3. APPARECCHIATURA

3.1. Capsula di porcellana o metallica a fondo piatto (diametro orientativo 75 mm)
3.2. Bilancia analitica, con una precisione di ± 1 mg
3.3. Stufa da vuoto termoregolata a 70 °C ± 2 °C
3.4. Stufa ad aria termoregolata a 70 °C ± 2 °C

4. PROCEDIMENTO

4.1. Essiccazione a 70°C sotto vuoto. Pesare (3.2) una quantità di campione, tale che la sostanza secca finale risulti circa 13 mg / cm^2 (circa 0,5g di sostanza secca), distribuire il campione uniformemente sul fondo di una capsula (3.1) preventivamente tarata. Se la sostanza è molto pastosa si può diluire con poca acqua. Si evapora poi a bagno maria. per evitare che nella stufa da vuoto il prodotto entri in ebollizione provocando spruzzi. Porre poi la capsula in stufa (3.3) a 70°C ad una pressione residua di circa $8 \cdot 10^3$ Pa (60 mmHg). Mantenere in stufa per almeno 4 h, raffreddare in essiccatore e pesare (3.2).

4.2. Essiccazione a 70°C a pressione atmosferica. Si opera con la stessa procedura descritta in (4.1) impiegando una stufa ad aria (3.4) e mantenendo il campione in stufa per almeno 4 h, prolungandone la durata fino a raggiungere peso costante.

5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Il residuo secco o sostanza secca *Rs*, espresso in percentuale arrotondato alla seconda cifra decimale, è dato da

$$Rs = \frac{100(c-a)}{(b-a)} \quad \%$$

dove:
a = peso della capsula vuota
b = peso della capsula con il prodotto prima dell'essiccamento
c = peso della capsula con il prodotto dopo l'essiccamento

Il risultato deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.

6. DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ

L'umidità rappresenta convenzionalmente il valore percentuale complementare a quello della sostanza secca *Rs* (5) e di norma viene ottenuta per differenza.
L'umidità (% H_2O) espessa in percentuale è data da

$$\% \ H_2O = 100 - Rs$$

Il risultato deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.

7. PRECISIONE

Risultati di un circuito interlaboratorio

Residuo secco o sostanza secca nei succhi di frutta			
Campione	A	B	C
Laboratori partecipanti	11	11	11
Risultati accettati	34	34	34
Valore medio (%) (m/m)	15,72	11,81	6,66
Scarto tipo della ripetibilità (s_r)	0,056	0,053	0,033
Scarto tipo relativo della ripetibilità (RSD_r)	0,36 %	0,45 %	0,50 %
Limite di ripetibilità (r) ($2,8 \times s_r$)	0,160	0,149	0,094
Scarto tipo della riproducibilità (s_R)	0,199	0,183	0,072
Scarto tipo relativo della riproducibilità (RSD_R)	1,27 %	1,55 %	1,08 %
Limite di riproducibilità (R) ($2,8 \times s_R$)	0,563	0,518	0,204

Tipi di campione:
A succo di pera
B succo di arancia
C succo ACE

I dati riportati sono sati calcolati secondo criteri di analisi statistica robusta conformi a norma UNI ISO 5725-5:2004 e ISO 13528:2005.

12A06717

DECRETO 18 maggio 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Sardegna a denominazione di origine protetta a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Sardegna»;

Visto il decreto del 16 gennaio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Sardegna a Denominazione di Origine Protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art.4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo Agris Sardegna, incaricato di svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sardegna»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Sardegna a Denominazione di Origine Protetta a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 16 gennaio 2009, al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Sardegna a Denominazione di Origine Protetta con sede legale in Sassari - Viale Italia n. 39, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 7 ottobre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione del decreto.

Roma, 18 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06642

DECRETO 23 maggio 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola dei Giffoni» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Nocciola dei Giffoni, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Nocciola di Giffoni I.G.P., con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno), via V. Fortunato Z. PIP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Nocciola dei Giffoni;

Vista la nota protocollo n. 10835 del 14 maggio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 2 maggio 2012, con la quale il Consorzio di tutela Nocciola di Giffoni I.G.P., richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola dei Giffoni, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Nocciola dei Giffoni in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela Nocciola di Giffoni I.G.P., sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola dei Giffoni, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola dei Giffoni che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela della Nocciola dei Giffoni I.G.P.e trasmesso con nota n. 10835 del 14 maggio 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Nocciola dei Giffoni, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06499

DECRETO 23 maggio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio enochimico Ligure S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 91 del 17 aprile 2008 con il quale il Laboratorio enochimico Ligure S.a.s., ubicato in Sarzana (SP), via Aurelia n. 212 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 maggio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 marzo 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio enochimico Ligure S.a.s., ubicato in Sarzana (SP), via Aurelia n. 212, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 marzo 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa (1.95 – 10 g/l)	OIV MA-AS313-03: R2009
Acidità totale (2 – 15 g/l)	OIV MA-AS313-01: R2009 par. 5.2
Acidità volatile (0,05 – 5 g/l)	OIV MA-AS313-02: R2009
Anidride solforosa libera e totale (5 - 300 mg/l)	OIV MA-AS323-04B: R2009 par. 2.2
Sodio (1 – 100 mg/l)	OIV MA-AS322-03B: R2009
Sovrapressione (1 – 6 bar a 20°)	OIV MA-AS314-02: R2003
Titolo alcolometrico volumico effettivo (0,05 – 30,00 Vol. %)	OIV MA-F-AS312-01A par. 4B
Titolo alcolometrico volumico potenziale (0,05 – 30,00 Vol. %)	OIV MA-AS311-03: R2003 + Reg. 491/2009 allegato 1 p.to 15
Titolo alcolometrico volumico totale (8 – 28,00 Vol. %)	LEL-MIP 4 Rev. 01 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (8 – 28,00 Vol. %)	OIV MA-AS311-03:R2003 + OIV MA-F-AS312-01A par. 4B + Reg. 491/2009 allegato 1 p.to 15
Acido Citrico, Acido Tartarico, Glucosio Fruttosio, Acido Malico, Acido Lattico, Glicerina (Ac.Citrico:0,025-64g/l - Ac.Tart.:0,024-32g/l - Glucosio:0,066-128g/l - Fruttosio:0,114-128g/l - Ac.Malico:0,107-32g/l - Ac.Lattico:0,024-64g/l - Glicerina:0,012-25g/l)	LEL-MIP 1 Rev. 04 2007
Estratto non riduttore e Estratto secco netto (5 -500 g/l)	LEL-MIP 2 Rev. 01 2008

Estratto non riduttore e Estratto secco netto (5 -500 g/l)	OIV MA-AS2-3B: R2009 + OIV MA-AS311-03: R2003 + Circ.MIPAF del 12/03/2003
Estratto secco totale (5 -500 g/l)	OIV MA-AS2-03B: R2009
Glucosio + Fruttosio (somma da calcolo) (0,180-256g/l)	LEL-MIP 3 Rev. 01 2008
Litio (0,05 - 1 mg/l)	DM 12/03/1986-G.U n.161 del 14/07/1986 allegato XXX
Massa Volumica a 20° C e densità relativa a 20° C (0,7900 - 1,4000 g/cm3)	OIV MA-AS2-01B: R2009 + OIV MA-F-AS312-01A par. 4B
Zuccheri (Glucosio:0,066-128g/l - Fruttosio:0,114-128g/l)	OIV MA-AS311-03: R2003
pH (2.00 - 5.00)	OIV MA-AS313-15: R2009

12A06500

DECRETO 24 maggio 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato «Controllo Qualità Alto Adige» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 del 14 novembre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'organismo denominato «Controllo Qualità Alto Adige» con sede in Terlano (BZ), Via Jakobi n.1/b, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», per un periodo di tre anni;

Considerato che il Consorzio Mela Alto Adige ha confermato «Controllo Qualità Alto Adige» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n.510/06;

Considerato che l'organismo denominato «Controllo Qualità Alto Adige» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nelle sedute del 13 marzo e del 20 aprile 2012 e considerato che la documentazione, trasmessa da Controllo Qualità Alto Adige in data 22 maggio 2012, è risultata conforme a quanto richiesto dal Gruppo tecnico;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Controllo Qualità Alto Adige» con sede in Terlano (BZ), Via Jakobi n.1/b, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1855 del 14 novembre 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Controllo Qualità Alto Adige» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Controllo Qualità Alto Adige» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Controllo Qualità Alto Adige» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Controllo Qualità Alto Adige» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Controllo Qualità Alto Adige» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Controllo Qualità Alto Adige» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Controllo Qualità Alto Adige» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Controllo Qualità Alto Adige» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Controllo Qualità Alto Adige» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A06501

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naristar»

Estratto determinazione V&A/560 del 23 aprile 2012

Medicinale: NARISTAR.

Confezioni: A.I.C. n. 031224025 «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato», 14 compresse.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.A.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 6.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azatioprina Wellcome»

Estratto determinazione V&A/563 del 23 aprile 2012

Medicinale: AZATIOPRINA WELLCOME.

Confezioni: A.I.C. n. 020957039 «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Codex»

Estratto determinazione V&A/605 del 24 aprile 2012

Medicinale: CODEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029032012 «5 miliardi capsule rigide», 10 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 029032024 «5 miliardi capsule rigide», 20 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 029032036 «5 miliardi polvere per sospensione orale», 10 bustine;

A.I.C. n. 029032048 «5 miliardi polvere per sospensione orale», 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Femipres»

Estratto determinazione V&A/608 del 27 aprile 2012

Medicinale: FEMIPRES.

Confezioni: A.I.C. n. 029214020 «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla sezione 4.1 alla 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06716

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi identificativi in quanto non hanno rinnovato la concessione del marchio per l'anno 2011 (art. 7, comma 4, del decreto legislativo 251/1999).

Nella stessa tabella viene riportato anche:

il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività;

il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le imprese non hanno restituito alla Camera di Commercio.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data provvedimento di cancellazione	totale punzoni smarriti	totale punzoni non restituiti
Marin Antonio Sas di Marin Massimo & C.	Via Vicenza, 108 Altavilla Vicentina	279 VI	21 del 09.02.2012	6	4
Costa Mario Spa – in liquidazione	Via Saviabona, 93 Vicenza	336 VI	35 del 16.02.2012	12	0
Gold Silver di Chiarello Francesco Snc – in concordato preventivo	Via del Lavoro, 19 Trissino	963 VI	22 del 09.02.2012	0	5
Robita di Baudellini Italo Snc – in liquidazione	Via Vecchia Ferriera, 50/16 Vicenza	1169 VI	23 del 09.02.2012	1	0
Gold Italia Srl – in liquidazione	Via Treviso, 29 Monticello Conte Otto	1326 VI	24 del 14.02.2012	0	0
Laurum Srl	Via Passalacqua, 8 Bassano del Grappa	1901 VI	37 del 16.02.2012	0	8
EB Srl – in liquidazione	Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	2214 VI	38 del 16.02.2012	2	5
Cage Gold Srl	Via G.Galilei, 3/A.F. Arcugnano	2250 VI	26 del 14.02.2012	0	5
Ellepi Srl	Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	2502 VI	39 del 16.02.2012	0	0
Red River Spa	Contrà Carpagnon, 1 Vicenza	2580 VI	40 del 16.02.2012	0	1
Essere Srl – in liquidazione	Via G.G. Trissino, 120 Vicenza	2581 VI	27 del 14.02.2012	0	3
Suntrade Srl – in liquidazione	Galleria Garibaldi, 35 Thiene	2588 VI	45 del 21.02.2012	0	15
Sauro Sas di Sedazzari Jacopo e C – in concordato preventivo	Via dell'Edilizia, 86 Vicenza	2613 VI	43 del 21.02.2012	0	5
GNG Italian Design Srl – in liquidazione	Via Palladio, 43 Bolzano Vicentino	2623 VI	46 del 21.02.2012	0	2
Di.Or . Srl	Via Fiorolle, 44/B Romano d'Ezzelino	2632 VI	29 del 14.02.2012	0	1
Suerte di Dalla Pozza Paolo	Via Spessa, 29 Creazzo	2635 VI	30 del 14.02.2012	0	1

12E006569

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita Maria SS. del Carmine, in Cerignola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita Maria SS. del Carmine, con sede in Cerignola (Foggia).

12A06496

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2468
Yen	98,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,481
Corona danese	7,4319
Lira Sterlina	0,80795
Fiorino ungherese	296,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	4,2960
Nuovo leu romeno	4,4648
Corona svedese	8,9781
Franco svizzero	1,2012
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5995
Kuna croata	7,5540
Rublo russo	40,8070
Lira turca	2,2848
Dollaro australiano	1,2665
Real brasiliano	2,5353
Dollaro canadese	1,2894
Yuan cinese	7,9486
Dollaro di Hong Kong	9,6723
Rupia indonesiana	11806,72
Shekel israeliano	4,8340
Rupia indiana	69,1540
Won sudcoreano	1464,58
Peso messicano	17,6203
Ringgit malese	3,9708
Dollaro neozelandese	1,6314
Peso filippino	53,953
Dollaro di Singapore	1,6043
Baht tailandese	39,524
Rand sudafricano	10,5563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06826

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2544
Yen	99,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,395
Corona danese	7,4329
Lira Sterlina	0,80770
Fiorino ungherese	295,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	4,2953
Nuovo leu romeno	4,4618
Corona svedese	8,8640
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5560
Kuna croata	7,5445
Rublo russo	40,9194
Lira turca	2,2827
Dollaro australiano	1,2602
Real brasiliano	2,5350
Dollaro canadese	1,2855
Yuan cinese	7,9604
Dollaro di Hong Kong	9,7323
Rupia indonesiana	11837,27
Shekel israeliano	4,8498
Rupia indiana	69,9270
Won sudcoreano	1468,11
Peso messicano	17,4738
Ringgit malese	3,9796
Dollaro neozelandese	1,6217
Peso filippino	53,871
Dollaro di Singapore	1,6061
Baht tailandese	39,689
Rand sudafricano	10,4910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06827

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Revoca dell'autorizzazione all'associazione L.I.CO.S. - Laboratorio Italiano per la Cooperazione allo Sviluppo - Onlus. Cancellazione dall'Albo.

Con delibera n. 14/2012/AE/AUT/Revoca del 22 maggio 2012, la Commissione per le adozioni internazionali ha revocato all'associazione L.I.CO.S. - Laboratorio italiano per la cooperazione allo sviluppo - Onlus, l'autorizzazione di cui all'art. 39-*ter* della legge sull'adozione, con conseguente cancellazione dall'albo degli enti autorizzati.

Con delibera n. 8/2012/AE/SG in pari data, in applicazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2007, la Commissione ha altresì deciso di prendere in carico le procedure pendenti riguardanti le coppie che, alla data di comunicazione della delibera, risultano avere conferito incarico all'associazione L.I.CO.S. - Laboratorio italiano per la cooperazione allo sviluppo - Onlus.

Sono in corso i contatti con le coppie interessate.

La Commissione agirà affinché tutte possano concludere l'*iter* adottivo.

Sarà altresì cura della Commissione seguire gli adempimenti relativi al post adozione per le procedure già concluse con l'associazione L.I.CO.S. - Laboratorio italiano per la cooperazione allo sviluppo - Onlus, secondo le modalità che verranno in seguito comunicate alle famiglie.

12A06697

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Atto di indirizzo recante «Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2012».

Al Presidente della Regione Abruzzo

Al Presidente della Regione Basilicata

Al Presidente della Regione Calabria

Al Presidente della Regione Campania

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della Regione Lazio

Al Presidente della Regione Liguria

Al Presidente della Regione Lombardia

Al Presidente della Regione Marche

Al Presidente della Regione Molise

Al Presidente della Regione Piemonte

Al Presidente della Regione Puglia

Al Presidente della Regione Sardegna

Al Presidente della Regione Siciliana

Al Presidente della Regione Toscana

Al Presidente della Regione Umbria

Al Presidente della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente della Regione Veneto

Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. Al Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport

Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2012.

In vista della prossima stagione estiva, ritengo utile ed opportuno condividere alcune riflessioni con le SS.LL. affinché, in linea con i presenti "indirizzi operativi", predisposti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli ultimi anni, si possano promuovere ed adottare tutte le azioni e le iniziative utili a prevenire ed a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Sotto il profilo del numero di incendi occorsi in Italia, dopo quelli gravi e devastanti del 2007, si stava registrando una diminuzione, che tuttavia nel 2011 ha visto un'inversione di tendenza, con un incremento percentuale molto significativo, anche dovuto ad una stagione invernale particolarmente impegnativa rispetto al passato ed al protrarsi di quella estiva fino ad autunno inoltrato.

Al contempo si è rilevata, positivamente, una diminuzione della superficie media percorsa dal fuoco per singolo incendio, attribuibile presumibilmente ad interventi efficaci di spegnimento delle fiamme operati con rapidità dalle squadre a terra, anche con il concorso, sovente risolutivo, delle risorse aeree regionali e statali. Tali risorse aree, le prime a livello tattico e le seconde di portata strategica, sono peraltro in grado di portarsi con immediatezza su incendi in località impervie e poco raggiungibili da terra, evitando di lasciarli trasformare in incendi di interfaccia. Resta comunque il fatto che l'aumento del numero di incendi segnala la necessità di incrementare ulteriormente le attività di monitoraggio del territorio e di prevenzione, che possono essere attuate anche mettendo a fattor comune mezzi e risorse dei diversi Enti, a vario titolo coinvolti nella gestione degli incendi boschivi e di interfaccia. L'anno in corso evidenzia ancora una forte recrudescenza del fenomeno sia in termini di numero di incendi che di superficie complessiva percorsa dal fuoco, anche dovuta alle condizioni meteo climatiche favorevoli.

Ritengo dunque che il sistema Paese, a tutti i livelli di responsabilità, non possa permettersi di non affrontare, con la dovuta attenzione, il fenomeno incendi che continua ad interessare vaste aree del territorio, con significative perdite di carattere ambientale ed economico, e mettendo peraltro in pericolo le infrastrutture e gli insediamenti urbani, data l'elevata antropizzazione del nostro territorio.

Pertanto, auspico che si prosegua nel consolidare e potenziare gli sforzi fin qui ottenuti, con un'adeguata ed efficiente risposta in termini di sorveglianza, avvistamento e lotta attiva, una puntuale attività di prevenzione e di pianificazione anche di protezione civile, nonché attraverso il coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti per garantirne la corretta circuitazione. Nell'attuale contesto di particolare congiuntura economica, appare doveroso richiamare l'attenzione sull'opportunità che le risorse e gli strumenti siano condivisi, ad esempio tra i territori confinanti, nelle forme e nelle modalità che le SS.LL. riterranno più opportune e proficue.

Le esperienze degli anni precedenti inoltre dimostrano che un efficace coordinamento tra i settori che si occupano di incendi boschivi e quelli che hanno la responsabilità della protezione civile, consente di avere tempestive azioni di contrasto agli incendi, specialmente quando questi coinvolgono le aree di interfaccia e, in tal senso, ritengo necessario che, nelle diverse organizzazioni regionali, i due settori siano tra loro ben coordinati, laddove non integrati.

Ciò premesso, nell'indicare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n.90, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.152, l'inizio della prossima campagna estiva al 15 giugno 2012 ed il termine al 30 settembre 2012, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace sia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, sia, eventualmente, di protezione civile, vogliano le SS.LL., fatto salvo quanto già previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, organizzare le proprie attività secondo le seguenti indicazioni:

a) *Attività di previsione e prevenzione*

favorire, laddove non già predisposta, l'attivazione dei Centri Funzionali Decentrati, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, anche integrandoli, ove possibile, con i diversi settori di rischio. Nello specifico, curare quello preposto alle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di rischio connesse agli incendi boschivi e di interfaccia, anche al fine di assicurare, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, Parte II, Punto 12, la predisposizione di bollettini regionali per il sistema d'allertamento ai fini di protezione civile, ai diversi livelli territoriali e per l'organizzazione di quello di lotta attiva. Il modello previsionale delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, in uso presso il Dipartimento della Protezione Civile e reso disponibile ai Centri Funzionali Decentrati dal 2011, può essere utilizzato, laddove non ve ne siano altri di dettaglio, a supporto dell'organizzazione dei predetti sistemi;

attivare ogni possibile forma di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti di Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, nonché degli Enti locali competenti, affinché provvedano alle necessarie attività di manutenzione mirate alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia. Parallelamente si sollecitano gli Enti competenti ad attivare tutte le opportune forme di vigilanza del territorio atte a verificare le eventuali inadempienze;

promuovere ogni possibile azione di impulso verso le Amministrazioni comunali affinché adempiano a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, relativamente all'istituzione ed all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, disponibili presso i sistemi regionali, o avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e fruibili presso il Sistema Informativo della Montagna. Il catasto rappresenta la condizione indispensabile per rendere cogenti i vincoli e le prescrizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 10;

favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;

stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n.353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) *Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi*

definire la delimitazione delle aree e dei periodi a rischio, prevedendo anche opportune iniziative finalizzate ad inibire ogni azione, anche solo potenziale, che determini l'innesco di incendio, definendo, con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio, l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sala Operative;

provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando gli obiettivi prioritari da difendere, nonché il modello di intervento che riporti le attività necessarie ad una efficace gestione dell' emergenza;

assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n. 353 del 2000;

garantire, anche tramite le intese eventualmente sottoscritte a livello regionale previste dall'articolo 7, della legge n. 353 del 2000, l'uniformità delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto degli incendi a terra, specificando le competenze nel caso di soprassuoli prevalentemente forestali oppure prevalentemente antropizzati;

assicurare che il modello organizzativo per lo spegnimento a terra preveda un congruo quantitativo di squadre di intervento, debitamente addestrate ed equipaggiate, dislocate per ambito territoriale di pertinenza e in considerazione degli obiettivi prioritari da salvaguardare; provvedere, altresì, all'indispensabile presenza, per ognuno dei suddetti ambiti territoriali, di almeno un direttore/responsabile delle operazioni di spegnimento - dotato di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei - anche appartenente, previa specifica intesa, alle strutture operative del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

c) *Attività di pianificazione di protezione civile*

sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;

provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio;

rendere disponibile al Dipartimento della protezione civile i prodotti informativi e formativi realizzati a livello regionale e locale, al fine di condividere le diverse iniziative ed ottimizzare le risorse, anche economiche, disponibili.

d) *Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza*

assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;

garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'articolo 7, della legge n.353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò evitando diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e moltiplicando, nella brevità dei tempi di intervento, l'efficacia;

assicurare, così come previsto dall'articolo 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP ovvero, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, dell'eventuale analoga struttura di coordinamento, prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992;

valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazione di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;

comunicare al Dipartimento della protezione civile i numeri telefonici attivati a livello regionale per la segnalazione degli incendi boschivi e di interfaccia e per l'informazione alla popolazione sul tema, al fine di coordinare più efficacemente la risposta del Dipartimento stesso nell'ambito delle attività del proprio contact center a servizio del cittadino;

assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle "Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea della Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi", emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

fornire al COAU del Dipartimento della protezione civile la piena e costante visibilità dello schieramento degli assetti regionali, in modo da rendere più sinergico, efficiente ed economico possibile quello di base aereo statale che, quando opportunamente rimodulato insieme al regionale, può svolgere un ruolo, anche solutorio, sia a livello regionale che a quello interregionale;

provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;

promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;

adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l' aviazione civile ai sensi dell' art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

ampliare per quanto possibile l'individuazione di fonti idriche e realizzarne di nuove idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB;

fornire il continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;

definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Inoltre, consapevole del valore dell'educazione e della formazione del senso civico quale forma indiretta di una efficace prevenzione, si chiede di proseguire nella promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini, coinvolgendo le Amministrazioni comunali, per illustrare in particolare le corrette norme di comportamento da adottare per salvaguardare l'ambiente e mettere in evidenza le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi e di interfaccia.

Si coglie l'occasione per ribadire che oggi più che mai è indispensabile garantire la trasparenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni per i cittadini e pertanto, in tale ottica si informa che da quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, verrà reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati all'AIB. Si invitano quindi le SS.LL. a volere verificare che le proprie strutture abbiano già provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le modalità già comunicate dal Dipartimento della protezione civile.

Confido vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione dei presenti indirizzi operativi, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nell'imminente stagione estiva 2012.

Roma, 13 giugno 2012

Il Presidente: MONTI

12A06828

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento FV/43 del 22 febbraio 2012, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale "Ambroxolo Angenerico" con conseguente modifica stampati.» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 27 marzo 2012).

In fondo all'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 139, prima colonna, dopo l'ultimo periodo, devono intendersi aggiunti i seguenti:

«Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.»*

12A06741

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-137) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00